

## STATUTO

1. E' costituita l'Associazione delle Scuole Materne non statali della Provincia di Belluno – F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne)" (di seguito definita **Associazione**), con sede in Belluno presso il Centro Diocesano Giovanni XXIII, Piazza Piloni 11. L'Associazione è senza scopo di lucro.

2. Scopi dell'Associazione:

- a. Coordinare l'attività delle Scuole Materne non statali esistenti nella provincia di Belluno aderenti all'Associazione stessa e operanti in una visione cristiana della vita secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica;
- b. Promuovere la costituzione e la fondazione di altre Scuole Materne e servizi per l'infanzia;
- c. Procurare agli associati assistenza morale, giuridica, didattico-educativa e tecnica, al fine di realizzare il loro miglioramento sia nell'aspetto edilizio che nell'assetto funzionale;
- d. Rappresentare gli associati presso le varie autorità e istituzioni, coordinando le istanze e valorizzando l'apporto dato dagli Enti nel campo dell'educazione prescolastica;
- e. Svolgere attività culturali ed editoriali per le Scuole Materne e servizi per l'infanzia con pubblicazioni periodiche;
- f. Promuovere la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori delle istituzioni educativo-assistenziali prescolastiche in particolare della Scuola Materna, nonché studi e ricerche sui problemi dell'infanzia. L'Associazione provvederà direttamente o in concorso con Enti pubblici e/o privati ad istituire e svolgere corsi di formazione, di aggiornamento per il personale insegnante, assistente, ausiliario e per i genitori.
- g. Promuovere incontri di studio, dibattiti, ricerche sui problemi dell'infanzia, delle istituzioni educativo-assistenziale, dei rapporti tra queste e gli Enti pubblici o privati aventi competenza in materia.

3. Possono aderire all'Associazione tutte le Scuole Materne non statali che orientano la loro attività all'educazione integrale della personalità del bambino, in una visione cristiana della vita secondo l'insegnamento della Chiesa cattolica, nonché tutte le Istituzioni che agiscono nel settore dei servizi per l'infanzia. La domanda di adesione dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale decide, circa l'accettazione, a maggioranza dei presenti.

4. L'Associazione garantisce alle Scuole materne ad essa associate la loro autonomia statutaria e amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale nonché la personalità morale e giuridica e ne tutela i diritti e gli interessi.

5. L'Associazione potrà aderire, in rappresentanza degli associati, a quelle istituzioni a livello interprovinciale, regionale, nazionale e internazionale, che perseguono scopi analoghi o che favoriscono la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione", salva la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale.

6. Per conseguire i fini esposti dall'art. 2, l'Associazione:

- a. Si avvale di uffici di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa;
- b. Promuove iniziative per acquisire mezzi finanziari, offerte e donazioni da Enti pubblici e/o privati;
- c. Chiede alle Scuole Materne associate una quota annua da fissarsi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote annue di cui all'art. 6 lettera c. e da eventuali offerte e donazioni;
- b. da beni mobili ed immobili che venissero acquistati dalla Associazione o che venissero intestati all'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari;
- c. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

- d. da contributi di enti pubblici, enti morali, enti privati, fondazioni ivi comprese le I.P.A.B., persone fisiche;
- e. da proventi di iniziative proprie dell'Associazione.

Le quote associative saranno stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

8. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

9. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale composta dai legali rappresentanti delle Scuole Materne associate o loro delegati in misura di uno ogni scuola materna;
- b. il Consiglio Direttivo composto di undici membri di cui:
  - otto eletti dall'Assemblea dei soci
  - tre nominati dal Vescovo e cioè un Consulente Ecclesiastico, una Rappresentante delle Religiose ed un Rappresentante dei Parroci;
- c. l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Vice-Segretario e dal Consulente Ecclesiastico;
- d. il Collegio dei Sindaci in numero di tre effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto alla rifusione delle eventuali spese incontrate nell'espletamento dell'incarico.

10. Attribuzioni dell'Assemblea:

- a. approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b. eleggere gli otto membri del Consiglio Direttivo;
- c. eleggere i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;
- d. discutere e approvare il bilancio annuale consuntivo e quello di previsione dell'Associazione;
- e. apportare modifiche allo statuto;
- f. deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

11. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria entro il mese di aprile.

Su richiesta di un terzo dei soci, o per deliberazione del Consiglio Direttivo, si convoca in sessione straordinaria secondo le necessità. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute e dirette da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa, il quale nomina un Segretario e due scrutatori. Hanno diritto di partecipazione e di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, di cui all'art. 6 lettera c. L'adunanza è valida quando è presente la maggioranza dei soci. Non raggiungendo la maggioranza, la riunione è valida in seconda convocazione, dopo un'ora dall'orario fissato per la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in ogni caso delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, tranne che sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

12. Attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a. esaminare la situazione morale, educativa, assistenziale, giuridica e tecnica del settore delle Scuole Materne non statali;
- b. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c. programmare l'attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- d. compilare i bilanci consuntivo e preventivo annuali da presentare all'Assemblea;
- e. sollecitare l'erogazione di risorse finanziarie dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni, da Istituti di Credito, da Enti e Privati, in favore delle Scuole associate;
- f. accettare le richieste di nuove adesioni di Scuole Materne e/o Istituzioni per i servizi all'infanzia, o revocare la partecipazione di quelle già associate;

- g. promuovere tutte quelle iniziative di carattere didattico, assistenziale, amministrativo ed economico-finanziario, che saranno ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento dell'Associazione e dei singoli Enti associati.
- h. deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente straordinaria dell'Assemblea.

13. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i membri eletti dall'Assemblea, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Vice-Segretario. Il Consiglio Direttivo può avvalersi, a titolo consultivo, anche di altri esperti o rappresentanti di Enti e istituzioni che contribuiscano particolarmente allo sviluppo di attività educative ed assistenziali nel settore dell'infanzia. Il Consiglio Direttivo è responsabile di fronte all'Assemblea generale. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

14. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, in sessione ordinaria ogni tre mesi e quando il Presidente o tre membri ne ravvisino la necessità. La sessione del Consiglio è valida quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

15. L'Ufficio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e quando il Presidente lo ritenga necessario. Esso è l'organo esecutivo dell'Associazione e ne dirige tutta l'attività. Sostituisce, in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire al medesimo le decisioni prese per la ratifica. L'Ufficio di Presidenza è responsabile di fronte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

16. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e delle Autorità ed ha la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni del Presidente.

17. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza, è responsabile della regolare tenuta degli atti e dei registri. Cura le entrate e le uscite dell'Associazione, provvede e conserva i libri dell'Ufficio, riscuote i contributi ordinari e straordinari e tutti i proventi, provvede al pagamento di tutte le spese della gestione ordinaria, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione.

18. Il Vice-Segretario coadiuva il Segretario.

19. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni, illustra al Consiglio Direttivo e all'Assemblea la relazione sull'andamento economico dell'Associazione stessa, assicura che siano rispettate le norme statutarie e garantisce che siano perseguiti i fini statuari. Si riunisce almeno una volta all'anno o ogni qual volta lo ritiene opportuno il suo Presidente o su richiesta di due membri. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto tra i suoi membri nella prima riunione. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al Collegio Sindacale spetta anche giudicare sulle controversie tra soci e tra soci e l'Associazione, secondo dettato dello Statuto e delle delibere legittimamente assunte dagli organi dell'Associazione in applicazione di eventuali regolamenti interni, e della legge in generale. Per tale giudizio il Collegio è esonerato dalla osservanza di ogni formalità procedurale, salvo quelle stabilite tassativamente ed in via inderogabile dalla legge per i riti arbitrali. Il ricorso dovrà essere presentato al Collegio dei Sindaci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'atto che dà origine alla controversia.

20. Il Consulente Ecclesiastico ha il compito di adoperarsi perché nell'attività educativa delle Scuole Materne, nelle Istituzioni per i servizi per l'infanzia e in quella dell'Associazione abbia giusto risalto la componente religiosa, conformemente alle direttive dell'autorità ecclesiastica.

21. La qualifica di socio si perde:

- a. per mancato pagamento della quota associativa annuale;
- b. per venir meno dei requisiti che ne determinano l'iscrizione;
- c. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi dello statuto associativo o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all'Associazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 1° settembre. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso delle quote versate ed è tenuto a versare quelle dovute per l'esercizio in corso.

#### 22. Casi di dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea, che venissero a mancare per dimissioni o altri motivi, si sostituiscono con coloro che, nelle elezioni, seguono con maggior numero di voti; in mancanza per cooptazione del Consiglio Direttivo preferibilmente di persone esperte nel campo educativo-assistenziale.

Se l'intero Consiglio Direttivo decidesse di dimettersi, il Presidente convoca subito l'Assemblea, alla quale compete di accettare o respingere le dimissioni e di procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Intanto però l'Ufficio di Presidenza resta in carica per l'ordinaria amministrazione.

I membri dell'Ufficio di Presidenza, che venissero a mancare per dimissioni o altri motivi, vengono sostituiti dal Consiglio Direttivo con altri membri del Consiglio stesso.

#### 23. Modifica.

Lo Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea straordinaria. Devono essere presenti non meno di due terzi degli associati e la deliberazione è valida se approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi.

#### 24. Scioglimento dell'Associazione.

Per sciogliere l'Associazione è necessaria la convocazione apposita dell'Assemblea in seduta straordinaria con avviso personale raccomandato almeno 15 gg. prima della data stabilita. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno due terzi dei rappresentanti degli associati, i quali votano a scheda segreta a maggioranza dei presenti. La proposta di scioglimento può essere fatta dal Consiglio Direttivo legittimamente in carica e non scaduto o da un terzo degli enti associati. L'eventuale patrimonio dell'Associazione sarà devoluto a quegli enti o istituzioni che verranno determinati dall'Assemblea stessa.

25. Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme di legge.

Firma